

COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI e **Urbanistica**

V Ripartizione – Servizi Ambientali

Determinazione del Responsabile del Settore n. 158 del 21/5/18

DETERMINA N.605 DEL 21/05/2018 - (Registro gen.)

OGGETTO: Approvazione determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. finalizzata all'affidamento diretto del servizio di nolo mezzi e attrezzature finalizzata alla raccolta dei rifiuti alla ditta Ecoburgus a.r.l.- Impegno spesa .Cig.Z65239B57A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Ai sensi dell'art.6 della L. 241/90, dell'art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità,, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto e per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: Il sottoscritto dichiara, inoltre, l'insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale:

- Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento;
- Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell' impresa/ditta/società destinataria del presente provvedimento.

Premesso:

- **Che** la gara relativa al servizio di raccolta rifiuti Aro Cinisi-Terrasini non è ancora stata aggiudicata da parte dell'Urega ,a causa di una serie di ricorsi presentati dalle ditte partecipanti;

- **Considerato** che, a breve, scade l'attuale affidamento del servizio di nolo mezzi e attrezzature con la Ditta Ecoburgus s.r.l., giusta determina n. 1224 del 24.10.2017 e successiva determina di proroga n. 388 del 16.03.2018;

- **Considerato** che entro detto termine si auspicava che il servizio de quo veniva aggiudicato;

- **Che** non potendosi a questo punto ipotizzare i tempi necessari per l'appalto e l' affidamento del servizio da parte dell'Urega , si ritiene opportuno procedere ad appaltare il servizio per un breve periodo, nelle more dell'indizione di una nuova gara da parte di questa Amministrazione, in quanto occorre, comunque, assicurarne la prosecuzione, trattasi di un servizio di pubblica utilità indispensabile per l'igiene del territorio e della salute pubblica;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi..... . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto del servizio tramite la presente procedura;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere *“mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.....”*;

Considerato che l'art. 1,comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro,sino al sotto soglia;

Dato atto che il servizio non risulta reperibile nel mercato elettronico della pubblica amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale regionale di riferimento,essendo assente il relativo meta prodotto;

Dato atto che sarebbe impossibile individuare un nuovo operatore in tempi brevi che sia in grado di fornire n. 8 gasoloni e n. 6 scarrabili necessari per svolgere del servizio in questione, senza inevitabilmente interrompere il servizio;

Considerato che il ribasso percentuale dell'11,71% applicato dalla ditta Ecoburgus s.r.l. e l' ulteriore ribasso percentuale dell' 0,50% applicato nella fase successiva, così come previsto all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto che prevedeva la possibilità di prorogare il servizio, per ulteriori mesi 6;

Dato atto che da una indagine esplorativa effettuata tramite ricerca su internet è stato possibile effettuare un confronto dei prezzi di mercato si ha avuto modo di constatare che il prezzo offerto risulta vantaggioso per l'Amministrazione;

Ritenuto,per le motivazioni di cui sopra richiedere alla ditta Ecoburgus la disponibilità a proseguire il servizio a gli stessi patti e condizioni, presuntivamente per giorni trenta e comunque sino all'esaurimento della somma impegnata,

-**Ritenuto**,per le motivazioni di cui sopra richiedere alla ditta Ecoburgus la disponibilità a proseguire il servizio presuntivamente per giorni trenta e comunque sino all'esaurimento della somma impegnata;

-**Che** con nota prot. n. 51 del 16.05.2016 la ditta comunicava la disponibilità a proseguire il servizio applicando un ulteriore ribasso all'offerta presentata in sede di gara dell' 0,50%;

Vista le linee guida dell'ANAC n. 4 che regolamentano l'affidamento dei contratti pubblici per importi inferiori di € 40.000,00;

Dato atto che:

-sulla base delle anzidette disposizioni, procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016,

Tenuto conto che:

-ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.L.vo 50/2016, la stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, emette il "decreto" o la "determina a Contrarre";

-l'articolo 192, del D.L.vo 28.08.2000, n. 267, rubricato "Determinazioni a contrattare e relative procedure" stabilisce che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

Dato atto che:

-il fine è quello di assicurare alla collettività il regolare espletamento del servizio raccolta porta a porta del territorio comunale;

-l'oggetto del contratto è quello della raccolta e conferimento di tutti i rifiuti differenziati ,

- che la scelta dell'operatore economico può essere giustificata in ragione delle seguenti motivazioni.

- Possesso di tutti i requisiti richiesti nella sopracitata determina a contrarre,
- Rispondenza dell'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare
- Soddisfazione maturata da parte della stazione appaltante a conclusione derivante da rapporti contrattuali espletati in relazione all'esecuzione del servizio a regola d'arte e nel rispetto dei tempi;
- Rispetto dei termini pattuiti dal precedente contratto
- Ulteriore ribasso percentuale rispetto al precedente prezzo a base di gara
- Competitività del prezzo offerto per l'attuale affidamento del servizio rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, tenuto conto della qualità della prestazione
- Risultati raggiunti di percentuale di raccolta differenziata che oscilla tra il 65% e il 70% mensili
- Contributi Conai riconosciuti in netto rialzo rispetto alla precedente piattaforma;

-Letto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 il quale prevede che nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

-**Di dare atto** che l'impegno di spesa rientra nella casista di cui sopra, in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali;

Dato atto che è stata acquisita la regolarità contributiva della ditta

Visti:

- il D.P.R. 267/2000 art. 163 comma 2 e ss.mm.ii.

- Il D.L.vo 18.04.2016, n. 50;

- Il D.L.vo 267/2000;

DETERMINA

1. **Di affidare**, per le ragioni espresse in premessa il servizio di che trattasi, alla ditta Società Ecoburgus s.r.l. con sede in Carini Via Don Luigi Sturzo n. 234 p.iva 05660090829 per un periodo presunto di giorni 30, e comunque fino ad esaurimento della somma impegnata salvo che prima della conclusione di tale periodo non si concludano le procedure di aggiudicazione del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani dell' Aro Cinisi-Terrasini;
2. **Di impegnare** la somma di € 48.678,00 compresa iva alla missione 09-programma03-titolo 1- macroaggregato 03-Piano Finanziario, ai sensi del d.lgs n. 118/2011 ex intervento 1.09.05.03.1736
3. **Di inserire** nell'ordinamento di pagamento il seguente codice Cig Z65239B57A
4. **Che** la suddetta somma diventerà esigibile entro il 31.12.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Vincenzo Evola

